



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 48 del reg.	Oggetto: ADESIONE AL PROCEDIMENTO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA, PROMOSSO DALLA SIG.RA F.M. EX ART. 2 E SEGG. DEL D. L. 132/2014 CONVERTITO IN L. 162/2014
Data 09/05/2017	

L'anno duemiladiciassette, il giorno 9 del mese di MAGGIO alle ore 15:15 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presenti	Assenti
Nazzarro	Velia	Sindaco	X	
Ottaviani	Italo	Vice Sindaco		X
Mazzetti	Mario	Assessore	X	
Di Gennaro	Augusto	Assessore	X	
De Luca	Rosa	Assessore		X

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elena Gavazzi.

Assume la presidenza il Sindaco che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: " ADESIONE AL PROCEDIMENTO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA, PROMOSSO DALLA SIG.RA F.M. EX ART. 2 E SEGG. DEL D. L. 132/2014 CONVERTITO IN L. 162/2014 " – e ritenutala meritevole di accoglimento;

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 c. 1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrale e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto,
Con voto unanime,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente Eseguita ex art. 134/4 del D.Lgs n. 267/2000



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADESIONE AL PROCEDIMENTO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA, PROMOSSO DALLA SIG.RA F.M. EX ART. 2 E SEGG. DEL D. L. 132/2014 CONVERTITO IN L. 162/2014

IL SINDACO

Premesso che:

- che con il D.L. n. 132/2014, recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", convertito con modificazioni in Legge n. 62/2014, sono state introdotte nell'ordinamento "disposizioni idonee a consentire, da un lato, la riduzione del contenzioso civile, attraverso la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria, d'altro lato, la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo";
- in particolare, la risoluzione dei conflitti e delle controversie in via stragiudiziale viene favorita dall'introduzione di un nuovo istituto: la procedura di negoziazione assistita da un avvocato;
- la procedura di negoziazione assistita consiste essenzialmente nella sottoscrizione da parte delle parti in lite di un accordo (detto convenzione di negoziazione) mediante il quale esse convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia vertente su diritti disponibili tramite l'assistenza degli avvocati, nonché nella successiva attività di negoziazione vera e propria, la quale può portare al raggiungimento di un accordo che, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;
- la convenzione deve contenere, a norma dell'art. 2 del d.l. n. 132/2014, sia il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, che non può essere inferiore a un mese e superiore a tre (salvo proroga di 30 giorni su richiesta concorde delle parti), sia l'oggetto della controversia, che non può riguardare né i diritti indisponibili né materie di lavoro; deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta e deve essere conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati, i quali certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte all'accordo sotto la propria responsabilità professionale;
- accanto alla negoziazione facoltativa, il legislatore ha previsto anche ipotesi di negoziazione

assistita obbligatoria per le azioni riguardanti il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme, purché non eccedenti 50.000 euro e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della c.d. "mediazione obbligatoria".

Viste:

- la nota prot. n. 3634 del 27/04/2017 con la quale la sig.ra F.M. per il tramite del proprio legale ha avanzato invito di negoziazione assistita e proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 3 D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014;
- la relazione del Comando di Polizia Locale del Comune di Carsoli,

Tenuto conto che:

- ai sensi dell'art. 4, comma 1, la mancata risposta all'invito entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal Giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del c.p.c.;
- nella fattispecie tale termine scade il 27/05/2016;

Ritenuto, pertanto, opportuno e doveroso aderire all'invito rivolto al Comune;

Dato atto che

- ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, è fatto obbligo per le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente;
- nella struttura organizzativa di questo Ente non è previsto un ufficio legale preposto ad assicurare la tutela legale del Comune e che, pertanto, sussiste la necessità di reperire un professionista in possesso delle competenze necessarie;

Rilevata, pertanto, la necessità di procedere, con riferimento alla vertenza di che trattasi, alla nomina di legale al quale affidare la difesa e rappresentanza legale dell'Ente in sede di negoziazione assistita di cui al D.L. 132/2014 convertito nella Legge n.162/2014, nonché, nel caso in cui la predetta procedura debba risultare infruttuosa, alla rappresentanza in giudizio per l'eventuale trattazione innanzi al G.O;

Considerato che:

- in merito all'affidamento di incarichi di patrocinio o di servizi legali, il nuovo codice degli appalti approvato con D.Lgs. n.50/2016 ha ricondotto con l'art.17 i predetti incarichi ai c.d. Servizi esclusi dalla disciplina di dettaglio del Codice dei contratti pubblici.
- l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso, quindi, va effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, secondo l'espressa previsione contenuta nell'articolo 4 del predetto codice, che vale per tutti i contratti esclusi.
- in esito a quanto sopra, le amministrazioni sono, pertanto, tenute a definire una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Ritenuto di dover aderire al procedimento di mediazione;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto dell'ente;

PROPONE

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

- 1) di aderire all'invito per il procedimento di negoziazione assistita promosso dalla Sig.ra F.M. ex art. 2 e segg. Del D. L. 132/2014, convertito in L. 162/2014 con nota prot. n.3634 del 27/04/2017;
- 2) di dare atto che la mancata risposta all'invito o il rifiuto può essere valutato dal Giudice ai fini delle spese di giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, primo comma, del c.p.c. (Art. 4, comma 1, del D.L. 132/2014);
- 3) Di dare atto che l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 3, del D. L. 132/2014;
- 4) Di incaricare il responsabile dei Servizi Generali della individuazione del professionista e del conferimento dell'incarico per rappresentare e difendere il Comune di Carsoli nel procedimento in esame, nonché per l'assunzione del relativo impegno di spesa;
- 5) Di autorizzare il Sindaco al rilascio di procura a favore del legale che sarà individuato;
- 6) Di dichiarare la relativa deliberazione I.E. ex art.134/4 del D. Lgs. N. 267/2000.

Il Sindaco

F.to Avv. VELIA NAZZARRO

Pareri art. 49 T.U.

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile dei Servizi Generali
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano

In ordine alla regolarità contabile: favorevole

Il Responsabile del Servizio Ragioneria
F.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Velia Nazzarro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- Viene pubblicata in data odierna sul sito web del Comune – albo pretorio on line per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 4108 in data odierna delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale, li 11/05/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale
